

IL CORTOCIRCUITO

Sono 12.547 le scuole private in Italia censite dal ministero dell'Istruzione. È molto ampia, quindi, la platea dei soggetti al centro della contrapposi-

zione fra le istruzioni Mef, che prevedono l'esenzione Imu quando la tariffa media è inferiore al costo medio per studente indicato dall'Istruzione, e la Cassazione.

La scuola: Cassazione

generali e specifici per l'attività come non entrambi citati dall'art. 7 della legge occorre tenere conto della giurisprudenza formatasi nel 1992.

Stipulato l'ultimo riferimento al portatore a un ripensamento delle istruzioni ministeriali, il riferimento ad alcune norme diversamente dalla legge viene in rilievo il proscritto, che il Dm considera esentabili se l'attività è gratuita, o dietro corrispettivi di importo da coprire una «frazione» effettiva. Il problema non ministeriali, vecchie introducono un paravento né nella norma quella secondaria, banno tra il costo medio (Cms) pubblicato dal

ministero dell'Istruzione e il corrispettivo medio (Cm) percepito dall'ente non commerciale. Nel nuovo modello l'attività è considerata non commerciale se il Cm è minore del Cms, mentre nelle vecchie istruzioni l'attività veniva considerata come non commerciale anche se i due valori erano uguali. Differenza di poco conto, perché l'esenzione, almeno per il ministero, è garantita se l'entrata copre fino al 99,9% dei costi, situazione ben diversa da quella prevista dal Dm 200/2012, che fa riferimento a importi simbolici o in grado di coprire una frazione di costo.

Sul punto, il ministero ignora quella che oggi può considerarsi una consolidata giurisprudenza di legittimità, che ha costantemente cassato le istruzioni ministeriali e il criterio del costo medio, peraltro non previsto neanche nel Dm 200/2012 (da ultimo, e proprio sull'Imu, Cassazione 13 aprile 2023, n. 9927). Insomma, nulla di risolto, ma contenzioso assicurato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tariffe

Il 30 aprile, mentre si avvicina la scadenza del bilancio precedente. La norma ha un ulteriore chiarimento in merito che ha già varato il bilancio e può effettuare una variazione di bilancio per eventuali effetti della delibera Tari, non doversi a una riapprovazione.

La disposizione era stata in riferimento alla gestione tributarie (art. 5-bis, del Dm) quando questa norma gli

enti che approvano le delibere tariffarie dei tributi dopo il bilancio di previsione, ma entro il termine di approvazione dei bilanci, possono variare il bilancio e non sono obbligati alla riapprovazione.

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati dopo l'inizio dell'esercizio purché entro il termine previsto per il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, invece, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, che è eseguita dal Mef entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

Per capire gli effetti sufficienti della variazione dei conti e l'obbligo di approvazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'analisi

SERVIZI LOCALI, AGGREGAZIONI CON INCENTIVI SENZA RISORSE

di Harald Bonura e Davide Di Russo

Il Mef ha adottato il decreto attuativo degli incentivi alle aggregazioni nei servizi pubblici locali previsto dall'articolo 5, comma 3 del Dlgs 201/2022 (Sole 24 Ore del 1° maggio).

La norma chiedeva al Mef di stabilire le misure per spingere gli enti locali ad aderire alle riorganizzazioni previste dallo stesso articolo 5 ai commi 1 e 2, ovvero: delega al capoluogo, da parte dei Comuni compresi nella Città metropolitana, a esercitare le funzioni comunali in materia di servizi a rilevanza economica; il riassetto dei servizi a rete su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo, anche tramite aggregazioni volontarie.

Tra gli incentivi introdotti dal Dm spicca la possibilità per gli enti locali di ripianare le perdite delle società preesistenti all'operazione, in presenza di un piano industriale del soggetto risultante dall'aggregazione che evidenzia entro tre anni successivi il recupero dell'equilibrio economico e finanziario. Sarà importante, tuttavia, approfondire la relazione tra questa norma e l'articolo 14 del Tusp (Dlgs 175/2016) sul «divieto di soccorso finanziario».

Interessanti sono anche l'attribuzione di un minor concorso alla finanza pubblica del 10% rispetto ai criteri definiti nel riparto della legge 178/2020 (comma 853), l'incremento fino al 25% del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28 del Dl 78/2010, e il riconoscimento di una riserva fino al 10% nelle assegnazioni delle risorse statali per gli interventi a titolarità degli enti locali relativi al Pnrr per attività di assistenza tecnica o inerenti la politica di sviluppo e coesione territoriale 2021/2027.

A questi incentivi si aggiungono la previsione di linee

progettuali dedicate nell'ambito di iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali finanziate con risorse dei programmi comunitari e complementari; il riconoscimento di una priorità nell'accesso alle iniziative di supporto tecnico specialistico per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali poste in essere da partecipate pubbliche; la previsione di standard di prestazioni migliorativi rispetto ai livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale, a livello di ambito o lotto di riferimento; la considerazione, nell'ambito delle procedure di revisione della spesa, dell'efficientamento dalla riorganizzazione dei servizi a rete.

Infine, nel caso di finanziamenti a carico del bilancio statale relativi al servizio oggetto di aggregazione, il Dm chiede che la ripartizione delle risorse preveda un incremento percentuale a favore degli enti che partecipano alle aggregazioni, fermo restando l'ammontare complessivo dei finanziamenti.

Lo sforzo del Mef è apprezzabile, e il risultato raggiunto è forse quello massimo, visto l'handicap di partenza: l'articolo 5, comma 3 del Dlgs stabiliva a monte, e in linea con l'invalicabile criterio di delega, che il Dm non potesse comportare «nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Vista la premessa, gli incentivi ad aggregazioni e riorganizzazioni rischiano di nascere zoppi perché, per quanto il Mef abbia provato a destreggiarsi, i meccanismi individuati potrebbero risultare poco allettanti, proprio per l'impossibilità di conseguire forme di diretta e immediata incentivazione economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA